

COMMISSIONE: INGEGNERI PER L'INNOVAZIONE
GRUPPO DI LAVORO: PARERI E CIRCOLARI 4.0

OGGETTO:

Verbale emesso dal gruppo di lavoro "Pareri e Circolari 4.0",

PREMESSA:

Principalmente in seguito all'emissione di alcuni documenti, Circolari e Risoluzioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono pervenute alla "Commissione Ingegneri per l'Innovazione", numerose richieste di chiarimento in merito a questioni strettamente tecniche.

In particolare, sono state sollevate dai professionisti Ingegneri che esercitano nel ruolo di Perito 4.0, alcune criticità all'interno dei documenti emessi dell'Agenzia delle Entrate, relativamente ai seguenti aspetti:

1. report "adeguati e sistematici"
2. interconnessione tardiva
3. revamping ed installazione di un Kit 4.0

Vi sono inoltre i seguenti aspetti che non coinvolgono l'Agenzia delle Entrate, ma bensì sono relativi al modus operandi di alcune società di consulenza nell'ambito della finanza agevolata note a livello nazionale; trattasi di:

4. presunto obbligo dell'interconnessione tramite software "gestionale"
5. presunto obbligo di predisporre annualmente una nuova Perizia per beni 4.0 già Periziati

Di seguito verranno trattati i singoli punti, riportando le considerazioni e le conclusioni del gruppo di lavoro, quest'ultime nate da un'analisi puntuale e precisa della normativa di riferimento; più nello specifico:

- Circolare n. 4/E del 30/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 547750 15/12/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare n. 177355 del 23/05/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare n. 295485 del 01/08/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare n. 48610 del 01/03/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11749 riguardante le "Tecnologie Abilitanti per Industria 4.0 - Integrazione ed interconnessione: aspetti principali ed esempi"
- Prassi di riferimento UNI/PdR 91:2020 riguardante le "Linee guida per l'interpretazione dei requisiti cui agli allegati A e B della legge 232/2016 per l'Agricoltura 4.0 e di Agricoltura di Precisione dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI.



1. **REPORT ADEGUATI E SISTEMATICI**

Nella "Risposta 394/2021" del 08/06/2021 dell'Agenzia delle Entrate è riportato quanto segue:

Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti."

Quanto sopra viene poi ribadito anche nella Circolare 9/E del 23/07/2021 dell'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERAZIONI:


I professionisti Ingegneri si sono interrogati sul reale significato della richiesta di fornire della documentazione "adeguata e sistematica reportistica", da parte dell'impresa, quale materiale probatorio del rispetto dei 5+2/3 requisiti durante il periodo di "godimento dei benefici 4.0".

La presente Commissione ha pertanto ritenuto opportuno affrontare la questione in modo preciso e puntuale, poiché si tratta di una tematica tipicamente tecnica e d'interesse collettivo per la categoria degli Ingegneri.

CONCLUSIONE:

La Commissione degli Ingegneri per l'Innovazione ritiene utile e fondamentale precisare quanto segue:

- Il fatto che l'azienda beneficiaria posseda della reportistica fornita dal proprio processo in automatico, evenienza certamente possibile, non è da ritenersi condizione obbligatoria per soddisfare il paradigma 4.0. In riguardo, la Commissione ritiene opportuno segnalare ai tecnici del settore che vi è diversa normativa di riferimento, vedasi l'elenco precedente, con numerose spiegazioni su come interpretare nel modo corretto le richieste legislative. In nessun caso sono richiesti dei report "adeguati" e "sistematici", come pure non è richiesto di possedere degli archivi o degli storici.
- si ritiene opportuno segnalare che la conservazione dei dati è sempre un onere economico e pertanto spetta all'azienda proprietaria del proprio processo decidere se occorre o meno investire in sistemi di archiviazione dati.
- la richiesta documentale dell'Agenzia dell'Entrate di fornire "adeguata e sistematica reportistica", mai menzionata nella Circolare n. 47E del 30/03/2017, come pure nelle successive Circolari del MiSE, consiste a tutti gli effetti in una modifica sostanziale della normativa e non in una banale precisazione. Per questo motivo, a parere della presente Commissione, non può essere applicata, né retroattivamente e nemmeno a partire dal 23/07/2021, non essendo l'Agenzia delle Entrate un ente legislativo soprattutto in ambito tecnico;
- un sistema conforme ai requisiti richiesti dalla Circolare 4E del 30/03/2017 e delle successive emesse dal MiSE e UNI, può non prevedere la produzione di report, in quanto anche senza questi report, i 5+2/3 requisiti possono essere soddisfatti;



- la generazione di report non è quindi un aspetto che interessa i 5+2/3 requisiti tecnici e pertanto non può essere una responsabilità attribuibile al Perito che redige la perizia verificarne la presenza o l'adeguatezza. Nell'ipotesi, sono da intendersi un onere esclusivamente documentale ed a carico della società beneficiaria, eventualmente necessario in un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. In questo caso il MISE (non di certo l'Agenzia delle Entrate che non ne ha le competenze) dovrebbe in ogni caso chiarire cosa si intende per "adeguati" e "sistematici", per dare la possibilità ai contribuenti di predisporre d'ora in avanti quanto necessario. Altrimenti la richiesta si ritiene indeterminata;
- a parere della Commissione, inoltre, qualora tali report dovessero essere pretesi anche per quei processi 4.0 realizzati con macchinari e software, che non prevedono la generazione automatica di alcuna reportistica, ancora una volta la richiesta non potrebbe essere assolta. Pensare di procedere ugualmente con la produzione di soluzioni cartacee, o altre soluzioni similari, sarebbe contro la ratio stessa del paradigma 4.0, che non prevede di investire in produzione di report cartacei, oppure altre soluzioni tipo "screenshot", per dimostrare di usare correttamente i beni agevolati.

2. INTERCONNESSIONE TARDIVA

Nella "Risposta 394/2021" dell'AdE è scritto anche quanto segue:

Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

CONSIDERAZIONI:

Premesso che nella Circolare 4E del 30/03/2017 non si faceva nessuna menzione al fatto che tutti i requisiti, interconnessione esclusa, debbano già essere presenti prima della messa in servizio, è evidente che vi sono almeno altri 2 requisiti che legittimamente possono essere soddisfatti anche dopo la messa in funzione di un bene strumentale; più nello specifico si tratta di :

- integrazione informativa
- telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

Infatti i 2 suddetti requisiti sono soddisfatti tramite l'installazione di software e pur essendo vero che il bene strumentale deve essere predisposto per poter soddisfare questi requisiti, i software possono essere installati anche successivamente alla messa in funzione del bene strumentale.

Anche in merito al requisito "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro" può accadere, specialmente per beni complessi, che la certificazione di Conformità CE sia ottenuta solo dopo l'effettiva messa in servizio dell'impianto e dopo un'accurata analisi dei rischi ed implementazione di un serie di procedure ed installazione di appositi sistemi e dispositivi di sicurezza.



CONCLUSIONE

La presente Commissione degli Ingegneri per l'Innovazione, ritiene corretto precisare che oltre all'interconnessione tardiva, sono ammessi tardivamente anche i seguenti requisiti:


- integrazione informativa
- telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

3. REVAMPING ED INSTALLAZIONE DI UN KIT 4.0**CONSIDERAZIONI:**

l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 394/2021 del 08/06/2021 si è espressa anche in merito all'installazione dei cosiddetti "kit 4.0", cioè quei dispositivi che se installati su alcuni beni strumentali, soprattutto su beni mobili quali carrelli elevatori, trattrici agricoli e molteplici altri mezzi, consentono a quest'ultimi di soddisfare i requisiti dell'interconnessione e dell'integrazione informativa. A pagine 12 e 13 della Risposta 394-2021 è riportato quanto segue :

" Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: "...il "ritardo" nell'interconnessione(consequente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio." (cfr. pag. 67 e il successivo paragrafo 6.3). In tal senso, l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Tali precisazioni, appare opportuno osservare, devono intendersi evidentemente vevoli anche nel caso del noleggio: caso in cui, si ritiene, i requisiti di integrazione ed interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità ai benefici 4.0.



Per converso, si ritiene che l'applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi "...", in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell'allegato A ovvero in quanto relativi all'intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.

Sintetizzando, l'Agenzia delle Entrate equipara l'installazione di un kit 4.0, dopo il primo utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione) di un bene, ad un revamping, e pertanto sostiene che in tal caso il beneficio 4.0 sia utilizzabile solo per il costo del kit 4.0 e non per l'intero bene, che a causa del presunto revamping viene classificato come bene non nuovo e quindi non agevolabile col 4.0.

CONCLUSIONE:

La presente Commissione degli Ingegneri per l'Innovazione ritiene corretto precisare quanto segue:

- da un punto di vista tecnico, equiparare l'installazione di un kit 4.0 ad un revamping non è corretto. Infatti l'installazione di un kit 4.0 non ha le stesse implicazioni di un revamping, che prevede la sostituzione di parti impiantistiche obsolete con parti nuove e necessita anche di una nuova marcatura CE.
- nella Circolare n. 4/E del 30/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate sono riportati diversi esempi di calcolo del beneficio fiscale, all'epoca iper ammortamento, tra cui quello in cui un bene installato e messo in servizio nel 2017 viene poi interconnesso nel 2018. Il fatto stesso che vi sia questo esempio è evidente che un bene nuovo acquisito dal 01/01/2017 può iniziare a godere dei benefici 4.0 dopo che i cosiddetti "5+2/3" requisiti vengono soddisfatti, a prescindere da come e quando vengono soddisfatti.
- in nessuna normativa, se non nella Risposta 394/2021 del 08/06/2021 dell'Agenzia delle Entrate, è mai stato specificato che i cosiddetti "5+2/3" requisiti debbano essere già presenti *prima dell'utilizzo di un bene nel processo di produzione (o prima della messa in funzione)*
- *nella prassi operativa, l'installazione di un kit 4.0 può avvenire anche settimane dopo rispetto al primo utilizzo e dopo la messa in funzione del bene strumentale; ma questo non può far sì che il bene nuovo venga equiparato ad un bene usato. Ad esempio un trattore agricolo viene prima consegnato e poi, nell'arco di qualche settimana dopo che l'addetto alla conduzione del trattore stesso ha preso dimestichezza, viene installato il kit 4.0 e l'operatore viene formato all'utilizzo del kit stesso. Sostenere che un trattore diventi "non nuovo" solo perché il kit 4.0 viene installato in seguito alla messa in servizio del trattore non trova riscontro in nessuna normativa, se non nella Risposta 394/2021 del 08/06/2021 dell'Agenzia delle Entrate, che la presente Commissione ritiene fuorviante.*



4. PRESUNTO OBBLIGO DELL'INTERCONNESSIONE TRAMITE SOFTWARE "GESTIONALE"

A pagina 59 della Circolare n. 4E del 30/03/2017 è riportato quanto segue:

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

- *scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.)....*

Anche altre Circolari del MISE ed il Rapporto Tecnico UNI/TR 11749, si occupano del concetto di interconnessione.

CONSIDERAZIONI:

In tutti i suddetti documenti è indicato che lo scambio di informazioni con sistemi interni può avvenire in diverse modalità, tra cui anche col sistema gestionale.

Purtroppo però è diffusa, particolarmente tra i consulenti fiscali delle aziende ed i produttori/rivenditori di software, che l'unica modalità di interconnessione ammessa sia quella col gestionale aziendale, ove per gestionale il più delle volte si intende un unico software in grado di occuparsi a 360° della gestione aziendale, quindi contabilità, amministrazione, fatturazione, gestione magazzino, gestione beni strumentali 4.0 ed altro ancora.

Pertanto, non di rado, a micro o piccole imprese che intendono usufruire per un bene strumentale del credito d'imposta 4.0, viene "consigliato" l'acquisto di un software gestionale, che oltre ad essere molto costoso è sovradimensionato per le reali esigenze aziendali e pertanto poi destinato a non essere utilizzato, anche in ambito 4.0.


CONCLUSIONE:

La presente Commissione degli Ingegneri per l'Innovazione ritiene corretto precisare che l'interconnessione tramite "sistema gestionale" è soltanto una delle molteplici soluzioni conformi alla normativa, ma non è l'unica soluzione; ve ne sono altre altrettanto soddisfacenti il requisito.

5. PRESUNTO OBBLIGO DI PREDISPORRE ANNUALMENTE UNA NUOVA PERIZIA PER BENI 4.0 GIÀ PERIZIATI

CONSIDERAZIONI:

Purtroppo da più di un anno si è in presenza di attività commerciali, scorrette ed allarmistiche, con le quali alcune note società di consulenza, operanti principalmente nel settore della finanza agevolata, interpretano e manipolano, a loro vantaggio, i contenuti della Circolare 9/E del 23/07/2021 dell'Agenzia delle Entrate; infatti le imprese vengono contattate ed avvisate di pressochè sicure e "salate" ammende e/o sanzioni penali, nel caso in cui le imprese stesse non provvedano in tempi molto rapidi ad



un fantomatico "nuovo obbligo" di produzione di report periodici e relativo inoltro sistematico degli stessi al Mi.S.E., all'Agenzia delle Entrate o ad altri destinatari in base alla fantasia della società di consulenza di turno.

Sempre queste società di consulenza si propongono per predisporre una sorta di Perizia 4.0 annuale che, secondo loro, sarebbe obbligatoria per dimostrare che l'impresa beneficiaria sta utilizzando il bene secondo la modalità 4.0.

CONCLUSIONE:

La presente Commissione degli Ingegneri per l'Innovazione precisa che tutte le Perizie 4.0 sono (e non possono che essere) una istantanea di un preciso giorno e questo "nuovo obbligo" non sussiste e non ha nessun riscontro normativo. Infatti la Circolare 9/E del 23.07.2021 dell'Agenzia delle Entrate, NON ha introdotto nessun nuovo obbligo documentale, ma ha soltanto ricordato che non è sufficiente che i cosiddetti 5+2/3 siano presenti il giorno in cui viene redatta la Perizia 4.0, ma bensì devono essere mantenuti durante tutto il periodo di fruizione dei benefici ed " *ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.*" Pertanto, ribadiamo il fatto che l'azienda beneficiaria si doti di eventuali report può essere utile, fermo restando però che la prova può essere fornita anche attraverso l'accesso in tempo reale, in sede di accertamento, ai dati ad esempio dal sistema informativo aziendale.

Verona, 15/02/2023

Il Capogruppo del GDL "Pareri e Circolari 4.0"
Ing. Valerio Zanoni



Il Segretario della "Commissione Ingegneri per l'innovazione"
Ing. Enrico Cavallini

